



# **REGOLAMENTO DISCIPLINA VOLONTARI AUSILIARI POLIZIA LOCALE**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 28 del 29/06/2017

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI VOLONTARI AUSILIARI DI POLIZIA LOCALE**

## **Articolo 1 - Finalità**

1. Il Comune di Cormano riconosce la funzione del volontariato per la tutela del territorio e favorisce la partecipazione dei cittadini alla salvaguardia degli interessi della comunità locale.

2. Allo scopo di realizzare un efficace monitoraggio e controllo del territorio e per migliorare le azioni preventive atte a promuovere il rispetto della legalità ed il conseguimento di una ordinata e civile convivenza, l'Amministrazione può attribuire funzioni ausiliarie di Polizia Locale a soggetti appartenenti ad associazioni di volontariato senza fini di lucro operanti in convenzione sul territorio comunale, in materia di:

- circolazione stradale a norma dell'articolo 17, commi 132 e 133 della legge 15 maggio 1997, n. 127 - e ss. mm. ii. - competenti a svolgere funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e per la tutela ed il controllo sull'uso delle strade;
- controllo parchi ed aree verdi.

## **Articolo 2 - Requisiti per il conferimento delle funzioni**

1. I Volontari Ausiliari di Polizia Locale devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano - o di uno Stato membro dell'Unione europea - maggiorenni;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non avere subito condanne penali definitive;
- d) possedere i requisiti fisici e morali per l'idoneità al servizio;
- e) possedere sufficienti conoscenze tecniche di base in materia di sanzioni amministrative.

2. I Volontari - qualora non abbiano già svolto servizio quali agenti accertatori per almeno dieci anni in un Corpo di Polizia Locale, nell'Arma dei Carabinieri o in altra forza di polizia, ovvero Corpo comunque denominato finalizzato all'accertamento di violazioni amministrative - saranno tenuti a frequentare corsi di formazione e di addestramento pratico organizzati allo scopo dal Comando Polizia Locale.

## **Articolo 3 - Nomina e revoca allo svolgimento delle funzioni**

1. Il Sindaco, su proposta del Comandante del Corpo di Polizia Locale, conferisce l'incarico di Volontario Ausiliare di Polizia Locale con proprio provvedimento, con il quale è individuato l'ambito territoriale di competenza e le norme oggetto del potere

di accertamento. L'incarico é conferito di preferenza ai Volontari che abbiano già svolto servizio quali agenti accertatori come indicato nell'articolo precedente.

2. Essi sono sottoposti alle direttive del Comandante della Polizia Locale.
3. Le procedure di accertamento e l'attività sanzionatoria poste in essere dal personale di cui al presente regolamento debbono svolgersi in conformità alle direttive del Comando della Polizia Locale, che cura gli adempimenti amministrativi conseguenti.
4. Parimenti, l'adozione della modulistica deve avvenire in accordo con il Comando della Polizia Locale.
5. I verbali di contestazione e gli altri atti espletati in relazione all'attività da essi svolta nell'esercizio delle funzioni di cui al presente regolamento sono trasmessi entro la settimana di riferimento alla Polizia Locale, che ne cura il relativo procedimento.
6. Il Sindaco dispone, sempre con proprio provvedimento, sentito il Comandante della Polizia Locale, la revoca delle funzioni di cui al presente regolamento nei seguenti casi:
  - a) perdita di uno dei requisiti previsti per lo svolgimento delle funzioni dal presente Regolamento;
  - b) violazione dei doveri e dei compiti di servizio.

#### **Articolo 4 Doveri e compiti**

1. In analogia a quanto disposto dalla L.R. 9/2005, i Volontari Ausiliari di Polizia Locale cooperano con i servizi di Polizia Locale:
  - a) nell'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa, per la prevenzione e l'accertamento degli illeciti amministrativi in materia di circolazione stradale, con particolare riferimento alla sosta;
  - b) nell'attività di monitoraggio e controllo del territorio e in particolare per la prevenzione e l'accertamento degli illeciti amministrativi in materia di mercati, parchi e giardini;
  - c) nella realizzazione di attività di documentazione, comunicazione ed informazione attinenti la natura, l'ambiente e il territorio.
2. Il personale di cui al presente regolamento adempie alle proprie funzioni con la massima cura, diligenza e costante presenza attiva ed esterna sul territorio, tesa ad assicurare la più efficace azione di accertamento e prevenzione delle violazioni alle norme di legge, di regolamento e dei provvedimenti emanati dall'autorità comunale.
3. Nei confronti della cittadinanza, il personale di cui al presente regolamento deve mantenere atteggiamento di collaborazione e di favorevole disponibilità, fornendo ad essa ogni utile informazione sull'uso corretto della strada, delle aree di sosta, del suolo e dello spazio pubblico ed assicurando, nel contempo, con attenta, precisa e costante azione di prevenzione la correttezza dei comportamenti in materia di circolazione stradale e tutela dell'ambiente.

#### **Articolo 5 Qualifica di Pubblico Ufficiale**

1. I soggetti nominati a svolgere le funzioni di cui al presente regolamento, nell'esercizio di dette funzioni rivestono la qualità di "pubblico ufficiale" e provvedono alla redazione degli atti inerenti le procedure sanzionatorie stabilite dalle disposizioni di legge e di regolamento in materia.

2. nel caso in cui l'Ausiliario di Polizia Locale venga a conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni la denuncia dei reati perseguibili d'ufficio provvederà per iscritto, attraverso appositi "rapporti di servizio", a segnalare tali fatti al comandante della Polizia Locale.

### **Articolo 6 Formazione e qualificazione**

1. Il Comune provvede all'aggiornamento dei Volontari Ausiliari di Polizia Locale che svolgono le funzioni di cui al presente regolamento, secondo le modalità stabilite per i programmi di formazione del personale dipendente. In ogni caso, i programmi di formazione sono definiti in relazione alle materie e alle nozioni tecniche necessarie a fornire al personale incaricato le competenze e le più ampie conoscenze delle normative e delle tecniche operative attinenti il servizio.

### **Articolo 7 Dotazioni di Servizio**

1. Per assolvere adeguatamente alle proprie funzioni, il personale è dotato di materiale ed apparecchiature necessarie.

5. Le dotazioni potranno essere in qualsiasi momento ritirate per esigenze di servizio o per la intervenuta cessazione delle funzioni.

### **Articolo 8 Uniforme di servizio**

1. Il personale nominato a svolgere le funzioni di ausiliario del traffico, presta servizio indossando l'uniforme fornitagli dall'associazione di volontariato di appartenenza.

### **Articolo 9 Tessera personale di riconoscimento e segnale distintivo di servizio**

1. Per l'espletamento delle funzioni, al Volontario Ausiliare di Polizia Locale è rilasciata apposita tessera con il numero di matricola rilasciato dal Comando Polizia Locale.

3. Il medesimo personale, per l'espletamento del servizio di polizia stradale, può essere dotato del segnale distintivo previsto dal combinato disposto di cui agli articoli 12, comma 5, del codice della strada ed articolo 24 del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione. Il segnale riporta in alto l'indicazione della amministrazione di appartenenza.